

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 2020, N. 482

Disposizioni in merito ai percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale in corso di realizzazione nell'anno 2020 per la continuità formativa in vigenza delle misure restrittive per il contenimento del contagio COVID-19 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 MAGGIO 2020, N. 518

Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale nei percorsi di IEFP realizzati dagli Enti di formazione professionali accreditati a.f. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2020, N. 534

Approvazione delle disposizioni attuative del protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna per la realizzazione di attività finalizzate al rilascio della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) da parte degli Istituti professionali. Delibera di Giunta regionale n. 1246/2019 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 2020, N. 482

Disposizioni in merito ai percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale in corso di realizzazione nell'anno 2020 per la continuità formativa in vigore delle misure restrittive per il contenimento del contagio COVID-19

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1/8/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" ss.mm.ii.;

Visti:

- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

- i Decreti del Presidente della Giunta regionale di approvazione delle Ordinanze ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

- il Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Richiamate le proprie deliberazioni:

n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;

n.936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;

n.1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;

n.530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";

n.1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)" e ss.mm.ii.;

n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006";

n.742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";

n.344/2019 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla delibera di giunta regionale n. 1837 del 5 novembre 2018 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della delibera di giunta regionale n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";

n.996/2019 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n. 26/2019;

Vista la determinazione dirigenziale n. 815/2020 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina n. 18550 del 14 ottobre 2019 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della Delibera di Giunta regionale n.2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni inerenti alle disposizioni in materia di gestione e controllo nonché di finanziamento e ammissibilità della spesa:

- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

- n. 116/2015 "Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della formazione della Regione Emilia-Romagna";

- n. 1268/2019 "Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010, n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015";

Dato atto che con proprie deliberazioni sono state approvate le procedure di evidenza pubblica per rendere disponibile un'offerta di percorsi finalizzati a consentire alle persone il conseguimento di una qualifica professionale di cui al Sistema Regionale delle qualifiche;

Dato atto inoltre, che in applicazione di quanto disposto dalle stesse procedure con propri atti sono state approvate e finanziate Operazioni che ricomprendono Progetti aventi a riferimento il Sistema regionale delle qualifiche;

Dato atto altresì che, in applicazione di quanto disposto dalle procedure finalizzate a rendere disponibile un'offerta formativa non finanziata, con determinazioni dirigenziali sono state autorizzate Operazioni che ricomprendono Progetti aventi a riferimento il Sistema regionale delle qualifiche;

Considerato che alla data del presente atto sono in corso di realizzazione percorsi formativi approvati o autorizzati come sopra specificato in considerazione della durata del percorso e della data di avvio degli stessi;

Considerato che le misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19, disposte a far data dal 23 febbraio 2020, hanno fortemente condizionato il regolare proseguimento delle attività formative, compresi i percorsi per il conseguimento di una qualifica

professionale, prevedendo la sola erogazione a distanza nonché l'impossibilità di attivare e proseguire la formazione nei contesti lavorativi ovvero le attività di stage;

Dato atto che sono state tempestivamente fornite agli Enti di formazione professionale indicazioni necessarie a dare continuità ai diversi percorsi di formazione con modalità a distanza, e che gli Enti hanno garantito per quanto possibile in funzione delle caratteristiche e delle specificità delle singole qualifiche e tenuto conto di quanto già realizzato, attraverso il ricorso alle suddette modalità la continuità dei processi di apprendimento;

Visto il perdurare delle misure restrittive e dato atto che il ricorso a modalità formative a distanza comporta necessariamente un rallentamento della regolare erogazione delle attività e valutato altresì che, anche a fronte dell'allentamento delle misure restrittive, permarrà la difficoltà a riprendere il regolare svolgimento con particolare riferimento agli stage;

Ritenuto necessario, a fronte di quanto sopra espresso, individuare ulteriori misure straordinarie volte a garantire a tutti i partecipanti ai percorsi, di poter proseguire nonché concludere, senza ulteriori difficoltà e in tempi adeguati, il proprio percorso potendo acquisire le conoscenze e competenze attese al termine e di sostenere gli esami per il conseguimento della prevista certificazione finale;

Valutato, di disporre misure straordinarie, ad integrazione e a parziale modifica, delle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, che trovano applicazione per tutti i percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale regionale approvati e finanziati o autorizzati e in corso di realizzazione alla data di approvazione del presente atto;

Dato atto inoltre che le disposizioni che si approvano con il presente atto non si applicano ai percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche oggetto di regolamentazione nazionale:

- Operatore socio-sanitario (OSS);
- Estetista;
- Acconciatore;

Valutato opportuno prevedere che gli Enti titolari dei percorsi dovranno ricorrere alle opzioni di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, quali misure a beneficio dei partecipanti garantendo, nella propria autonomia didattica e formativa gli obiettivi di apprendimento e assicurando, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, l'adozione di tutte le misure volte all'eventuale recupero delle attività formative e/o degli esami che non hanno avuto luogo, nonché la riattivazione delle modalità formative in presenza e degli stage;

Valutato necessario, per quanto sopra esposto, di approvare le "Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale anno 2020, a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19" di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare, per quanto non modificato e/o integrato dalle disposizioni di cui all'allegato 1) le disposizioni regionali vigenti in riferimento:

- al Sistema Regionale delle Qualifiche e al correlato Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione riportate in premessa;

- ai sistemi di gestione e controllo di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015

- in materia di Unità di Costo Standard di cui alle proprie

deliberazione n. 116/2015 e 1268/2019;

Di confermare, inoltre per quanto non modificato e/o integrato dalle disposizioni di cui all'allegato 1), quanto disposto dai singoli Inviti di riferimento per l'approvazione di operazioni o per l'autorizzazione di attività non finanziate;

Vista la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi
delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le "Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale anno 2020, a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19" di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere che le disposizioni di cui al punto 1. che precede trovano applicazione per tutti i percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale regionale approvati e finanziati o autorizzati con atti regionali in esito a procedure di evidenza

pubblica approvate con propri atti e in corso di realizzazione alla data di approvazione del presente atto;

3. di prevedere inoltre che le disposizioni di cui al punto 1. non si applicano ai percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche oggetto di regolamentazione nazionale:

- Operatore socio-sanitario (OSS);
- Estetista;
- Acconciatore;

4. di prevedere che gli Enti titolari dei percorsi dovranno ricorrere alle opzioni di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, quali misure a beneficio dei partecipanti garantendo, nella propria autonomia didattica e formativa, gli obiettivi di apprendimento e assicurando, successivamente all'allentamento o al superamento delle misure per il contenimento del contagio epidemiologico, l'adozione di tutte le misure volte all'eventuale recupero delle attività, formative e/o degli esami che non hanno avuto luogo, nonché la riattivazione delle modalità formative in presenza e degli stage;

5. di rinviare per quanto non espressamente previsto con il presente atto alle disposizioni europee e regionali vigenti in

riferimento ai percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale regionale in premessa citate, nonché alle disposizioni in materia di gestione e controllo di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015 e a quanto disposto dalle proprie deliberazioni n. 116/2015 e n. 1268/2019 in materia di Unità di costo Standard;

6. di confermare, inoltre per quanto non modificato e/o integrato dalle disposizioni di cui all'allegato 1), quanto disposto dai singoli Inviti di riferimento per l'approvazione di operazioni o per l'autorizzazione di attività non finanziate;

7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

8. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'allegato 1), nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>

Allegato 1)



Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento di una qualifica professionale anno 2020

a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19

Le presenti disposizioni intendono garantire a tutti i partecipanti ai percorsi progettati con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche di poter proseguire nonché concludere, senza ulteriori difficoltà e in tempi adeguati, il proprio percorso potendo acquisire le conoscenze e competenze attese al termine a fronte delle misure volte al contenimento del rischio di contagio epidemiologico COVID-19 e delle conseguenze che le stesse hanno e avranno sulle organizzazioni di lavoro.

Si specifica pertanto che le disposizioni si applicano esclusivamente ai percorsi in corso di realizzazione alla data di approvazione delle presenti disposizioni approvati o autorizzati con atti regionali.

Tenuto conto delle finalità e delle motivazioni che rendono necessaria la definizione delle presenti disposizioni straordinarie, gli Enti titolari dei percorsi dovranno farvi ricorso quali misure a beneficio dei partecipanti garantendo, nella propria autonomia didattica e formativa, gli obiettivi di apprendimento e assicurando, successivamente all'allentamento o al superamento delle misure per il contenimento del contagio epidemiologico, l'adozione di tutte le azioni volte all'eventuale recupero delle attività formative e/o degli esami che non hanno avuto luogo, nonché la riattivazione delle modalità formative in presenza e dei tirocini curricolari.

La corretta applicazione delle stesse è nella responsabilità degli Enti che, nella loro autonomia didattica, sono chiamati a garantire che le stesse non inficino la possibilità per i partecipanti di acquisire le capacità e le conoscenze attese al termine nonché di accedere adeguatamente preparati agli esami finali per il conseguimento del certificato di qualifica professionale o del certificato di competenze.

Le presenti disposizioni non si applicano ai percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche oggetto di regolamentazione nazionale:

- Operatore socio-sanitario (OSS);
- Estetista;
- Acconciatore.

1. Durata dei percorsi

I percorsi dovranno avere una durata complessiva coerente con quanto progettato e approvato in funzione delle caratteristiche degli utenti e degli obiettivi formativi e in base a quanto previsto negli specifici Inviti.

2. Metodologie didattiche e formative

I Progetti presentati e approvati o autorizzati prevedono una articolazione per moduli/unità formative e, per ciascuno, il ricorso a 4 modalità didattiche, comprensiva della quantificazione per ciascun modulo della durata in ore:

- Aula
- Project work
- E-Learning
- Stage

Per **project work**¹ si intende una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015.

Il project work potrà essere attivato nonché ampliato in termini di durata, previa richiesta di autorizzazione al Servizio regionale competente, responsabile del procedimento e pertanto dell'Invito di riferimento, se non già previsto nel Progetto approvato/autorizzato.

Per **FAD/e-learning**² si intende la formazione strumentata erogata

¹ Il Project work assistito dal tutor rappresenta una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo. Consiste nell'elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso, che i formandi devono realizzare applicando le competenze e le conoscenze già acquisite nelle fasi formative teorico pratiche. Durante tale fase i partecipanti vengono supportati da un tutor didattico ed il lavoro realizzato è sempre preceduto da una adeguata impostazione metodologica nonché seguita da una formale valutazione puntuale di ogni lavoro da parte di un docente. I prodotti elaborati dovranno poi essere valutati e discussi con gli altri partecipanti al fine di cogliere la coerenza dell'elaborato con le finalità individuate in sede di programmazione degli stessi. A tale scopo, già in sede di progettazione, dovranno essere puntualmente descritti gli obiettivi specifici, le modalità attuative, organizzative, di monitoraggio e valutazione, nonché la quantificazione di un congruo pacchetto di ore da destinare al rientro in aula. Tale modalità didattica può essere svolta in maniera individuale o di gruppo."

² L'e-learning è un modello formativo interattivo nel quale operi una piattaforma informatica che consenta ai partecipanti di interagire con il tutor. Tale modalità formativa non si limita, quindi, al solo utilizzo di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra tutor e partecipante o al ricorso ad un forum on line dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consenta di partecipare alle attività didattico - formative in una comunità virtuale. La durata della formazione e la frequenza dei partecipanti saranno validate dal tutor qualora non sia possibile la certificazione dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-learning che attesteranno date e durate dei collegamenti alla piattaforma stessa. Dovranno essere preventivamente

anche a distanza come definita dalla delibera di Giunta regionale n. 1298/2015. Anche per attivare questa modalità dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione al Servizio regionale competente, responsabile del procedimento e pertanto dell'Invito di riferimento se non già previste nel Progetto approvato/autorizzato.

In entrambi i casi dovrà essere predisposto e formalizzato l'intervento, condiviso tra tutor e docente, che definisca:

- obiettivi formativi con riferimento alle conoscenze e competenze riguardanti le specifiche qualifiche professionali di riferimento;
- risultati attesi in termini di "un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso". Tutti i prodotti dovranno essere adeguatamente tenuti agli atti dell'Ente ricorrendo ai diversi strumenti di archiviazione;
- le metodologie didattiche e di tutoraggio.

Nel caso di ricorso al project work, si specifica che - ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 - "per i percorsi finalizzati all'acquisizione di una qualifica o una certificazione di competenze il Project work non è da intendersi in alcun modo alternativo o sostitutivo dello stage in azienda".

Nel caso di ricorso alla FAD/e-learning dovranno essere descritti i supporti utilizzati. Si precisa che le eventuali ore realizzate con il ricorso alla FAD/e-learning non concorrono al computo delle ore di stage.

Tutta la documentazione dovrà essere tenuta agli atti dall'Ente titolare e le attività realizzate dovranno essere debitamente tracciate e documentate.

La **formazione erogata a distanza in video conferenza** in modalità sincrona è del tutto assimilata all'attività d'aula.

La documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, dovrà essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Le lezioni svolte in video conferenza, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.

A riguardo si precisa che:

strutturate prove di autovalutazione lungo tutto il percorso e una verifica di apprendimento finale. Le prove e gli esiti della verifica finale devono essere tenute agli atti dell'azione formativa.

- le attività individuali finalizzate a permettere ai partecipanti l'eventuale recupero di lezioni svolte in videoconferenza, debitamente registrate e non fruite in simultanea, dovranno essere documentate su scheda individuale di project work;
- i partecipanti potranno recuperare le lezioni o in remoto, anche durante la sospensione delle attività d'aula, o successivamente anche presso la sede dell'Ente, e in tal caso anche in piccolo gruppo, con l'eventuale tutoraggio.

Lo stage, tirocinio curricolare³ in via straordinaria per percorsi in corso di realizzazione alla data di approvazione delle presenti disposizioni, potrà essere **realizzato, affiancato e/o completato** attraverso un **progetto d'impresa** che preveda il ricorso a modalità formative alternative alla presenza in un contesto di lavoro.

Gli Enti dovranno predisporre e formalizzare e trattenere agli atti, un progetto d'impresa, determinandone la relativa durata in ore per ciascun partecipante, condiviso tra tutor del percorso e/o docente di riferimento e un tutor d'impresa, che definisca obiettivi formativi, risultati attesi, metodologie didattiche e di tutoraggio. Il periodo di svolgimento dovrà essere inserito nel sistema informativo quale periodo di stage specificando, nel campo sede di realizzazione "progetto di impresa".

In particolare, i progetti di impresa dovranno:

- concorrere, unitamente allo stage già realizzato o che sarà successivamente attivato, al conseguimento degli obiettivi di apprendimento attesi dalla formazione nei contesti di lavoro;
- mantenere e valorizzare l'apporto e il ruolo delle imprese e di ogni organizzazione di lavoro nella progettazione, realizzazione e valutazione finale dell'esperienza;
- concorrere alla valutazione finale per l'ammissione all'esame;
- essere progettati e realizzati in forma singola e/o in piccoli gruppi;
- essere realizzati prevedendo un tutor "aziendale";
- essere progettati in collaborazione con le imprese che hanno già ospitato in stage i partecipanti o comunque fra le imprese che costituiscono il partenariato attuativo e/o individuate per la realizzazione degli stage e/o con altre imprese/enti/istituzioni che si renderanno disponibili;
- essere realizzati in situazioni differenti e pertanto anche parzialmente in presenza laddove le disposizioni lo consentiranno ricorrendo anche all'utilizzo di laboratori.

Le ore di stage unitamente alle ore del progetto d'impresa dovranno rispettare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.1298/2015 e pertanto:

- dal 30% al 40% per i percorsi di 600 ore rivolti alle persone con

³ Il tirocinio formativo è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro

esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso

- dal 30% al 40% per i percorsi di 500 ore rivolti alle persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso
- dal 20% al 40% per i percorsi di 300 ore rivolti alle persone con esperienza lavorativa coerente rispetto ai contenuti del percorso

Laddove le disposizioni consentiranno la realizzazione di uno stage in presenza, tale esperienza di stage potrà avere luogo nella stessa impresa identificata per il "progetto d'impresa", sia in una impresa differente, purché in coerenza con gli obiettivi formativi del percorso.

Nel caso in cui, stante le specificità delle qualifiche professionali e delle eventuali richieste di professionalità e competenze espresse dalle imprese di determinati settori produttivi, ai partecipanti siano offerte occasioni di lavoro, le eventuali esperienze lavorative coerenti potranno essere valorizzate al fine dell'ammissione agli esami finali. Le esperienze lavorative potranno essere riconosciute quali esperienze formative e le ore potranno concorrere al computo delle ore complessivamente frequentate nel caso in cui:

- le attività lavorative siano coerenti ovvero l'Ente verifichi la coerenza del contenuto, ruolo e funzione rispetto alle qualifiche professionali di riferimento;
- sia predisposto un progetto formativo che accompagni l'esperienza lavorativa concordato con il datore di lavoro;
- sia individuato un tutor aziendale che unitamente al tutor dell'Ente valuti i processi di apprendimento.

Potranno essere ammessi all'esame volto al rilascio di un certificato di qualifica professionale i partecipanti che abbiano acquisito una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della qualifica, come formalizzato nel documento di valutazione delle evidenze.

Potranno essere ammessi al colloquio valutativo volto al rilascio di un certificato di competenze i partecipanti che abbiano acquisito una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna singola Unità di Competenza oggetto di valutazione.

Si precisa che concorrono:

- alla determinazione del monte ore frequentato tutte le ore realizzate con il ricorso alle modalità descritte al punto 2. e le eventuali attività personalizzate/individualizzate di recupero;
- alla valutazione delle capacità-conoscenze le evidenze in esito anche al project work, allo stage e al progetto di impresa.

Gli Enti dovranno realizzare gli esami finali per il rilascio del

certificato di qualifica o del certificato di competenze nel rispetto delle disposizioni regionali di cui deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013 anche ricorrendo, laddove non ci fossero le condizioni per la realizzazione in presenza tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento del rischio epidemiologico, alle modalità a distanza.

Le prove d'esame potranno pertanto svolgersi in presenza, eventualmente individuando specifiche modalità per limitare la presenza contemporanea di troppi partecipanti negli stessi ambienti, prevedendo una simulazione, anche organizzata per piccoli gruppi, e un colloquio individuale.

Laddove non ci fossero le condizioni per la realizzazione in presenza le prove potranno essere realizzate a distanza prevedendo:

- un colloquio orale;
- una prova scritta strutturata come prova di simulazione lavorativa-professionale progettata e realizzata ricorrendo a modalità di svolgimento e i criteri di valutazione definiti in base alle caratteristiche tipiche dei contesti tecnico-organizzativi e dei processi lavorativo-professionali in cui si esercitano le competenze da accertare.

Nei soli casi in cui, in funzione delle specificità della qualifica professionale di riferimento, non sia possibile strutturare una prova scritta di simulazione lavorativa-professionale erogabile a distanza, si potrà sostituire la prova scritta con la valutazione di un elaborato predisposto e consegnato dal partecipante che dia evidenza delle conoscenze ed abilità acquisite nell'iter formativo, con specifica attenzione a quanto appreso nel project work, nello stage e/o nel progetto di impresa.

Le prove a distanza dovranno svolgersi facendo ricorso agli strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura. Le prove a distanza dovranno essere realizzate esclusivamente in modalità sincrona attivando tale modalità con strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura.

Al fine di garantire la trasparenza delle prove orali le stesse non possono essere realizzate "a porte chiuse" ma dovrà essere garantita la possibilità dei candidati di assistere in collegamento e da remoto ai colloqui degli altri candidati.

Le Commissioni d'esame dovranno essere costituite nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.

4. Termini per il completamento dei percorsi

Il termine per il completamento dei percorsi in corso di realizzazione, deve contemperare la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi attesi stante il periodo di sospensione della formazione in presenza e dello stage e permettere ai partecipanti di concludere in tempi ragionevoli il proprio impegno

e poter accedere alle prove conclusive per il rilascio del certificato di qualifica professionale o del certificato di competenze.

Eventuali proroghe motivate alla data di conclusione come indicata in fase di candidatura potranno essere preventivamente autorizzate, con nota del Responsabile del Servizio regionale competente, responsabile del procedimento e pertanto dell'Invito di riferimento, fermo restando l'impegno Enti ad attivare tutte le possibili soluzioni atte a garantire quanto riportato al paragrafo che precede.

5.Modalità di riconoscimento della spesa e rendicontazione

Alle attività formative si applicano le disposizioni in materia di gestione e controllo nonché di finanziamento e ammissibilità della spesa disposto dagli atti regionali in materia.

Il costo totale del Progetto corsuale, e pertanto delle Operazioni, è determinato in applicazione delle UCS così come definiti dagli Inviti di riferimento e pertanto dalle delibere di Giunta regionale n. 116/2015 e n. 1268/2019.

Pertanto, nel caso di riduzione delle ore di aula con formatore e contestuale pari incremento delle ore stage/progetto di impresa/project work il costo totale sarà rideterminato in diminuzione.

Resta invece invariato il costo totale nel caso in cui le ore di project work saranno previste in riduzione delle ore di stage e progetto di impresa, fermo restando che le ore di stage non potranno essere inferiori alle percentuali sopra riportate.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 MAGGIO 2020, N. 518

Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale nei percorsi di IEFP realizzati dagli Enti di formazione professionali accreditati a.f. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" ss.mm.ii.;

- n. 5 del 30 giugno 2011, "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" e s.m.i.;

- n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ss.mm.ii.;

Viste:

- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

- i propri Decreti di approvazione delle Ordinanze ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

- il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea legislativa

n. 190 del 20 dicembre 2018 "Programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale AA.SS. 2019/20 2020/21 e 2021/22 (Proposta della Giunta regionale in data 26 novembre 2018, n. 2016)";

Richiamate in particolare le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITAMENTO degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;

- n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;

- n. 1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;

- n. 530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";

- n. 1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)" e ss.mm.ii.;

- n. 739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006";

- n. 742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";

- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

- n. 996/2019 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n. 26/2019;

Vista la determinazione dirigenziale n. 815/2020 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina n. 18550 del 14 ottobre 2019 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della Delibera di Giunta regionale n.2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";

Richiamate in particolare le proprie deliberazioni:

- n. 147/2016 "Sistema di istruzione e formazione professionale - standard strutturali di attuazione dei quarti anni" e ss.mm.ii.;

- n. 427/2019 "Approvazione inviti a presentare percorsi di IV anno A.F. 2019/2020. Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale";

- n. 879/2019 "Approvazione offerta dei percorsi di IV anno a.s. 2019/2020 del Sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale gratuita e finanziata di cui all'allegato 1) della delibera di Giunta regionale n. 427/2019";

Dato atto che con la sopra richiamata propria deliberazione n. 147/2016 e ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio di un'offerta formativa regionale di quarti anni del sistema di istruzione e formazione professionale (IEFP), si è proceduto ad approvare all'Allegato 1 dello stesso atto il documento "Sistema di Istruzione e Formazione Professionale -Standard strutturali di attuazione dei quarti anni - Disposizioni per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale";

Dato atto, inoltre, che con la citata propria deliberazione n. 879/2019 è stata approvata l'offerta dei percorsi di IV anno A.F. 2019/2020 del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale gratuita e finanziata, candidata in risposta all'Invito di cui all'allegato 1), della propria sopra richiamata deliberazione n. 427/2019;

Rilevato che le misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19, disposte a far data dal 23 febbraio 2020 hanno fortemente condizionato il regolare proseguimento delle attività formative, compresi i percorsi di IV anno del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di un diploma professionale, prevedendo la sola erogazione a distanza nonché l'impossibilità di attivare e proseguire la formazione nei contesti lavorativi ovvero le attività di stage;

Dato atto che sono state tempestivamente fornite agli Enti di formazione professionale indicazioni necessarie a dare continuità ai diversi percorsi di formazione con modalità a distanza, e che gli Enti hanno garantito per quanto possibile in funzione delle caratteristiche e delle specificità delle singole qualifiche e tenuto conto di quanto già realizzato, attraverso il ricorso alle suddette modalità la continuità dei processi di apprendimento;

Visto il perdurare delle misure restrittive e dato atto che il ricorso a modalità formative a distanza comporta necessariamente un rallentamento della regolare erogazione delle attività e valutato altresì che, anche a fronte dell'allentamento delle misure restrittive, permarrà la difficoltà a riprendere il regolare svolgimento con particolare riferimento agli stage;

Ritenuto necessario, a fronte di quanto sopra espresso, individuare ulteriori misure straordinarie volte a garantire a tutti i partecipanti ai percorsi, di poter proseguire nonché concludere, senza ulteriori difficoltà e in tempi adeguati, il proprio percorso potendo acquisire le conoscenze e competenze attese al termine e di sostenere gli esami per il conseguimento delle previste attestazioni;

Valutato opportuno prevedere che gli Enti titolari dei percorsi dovranno ricorrere alle opzioni di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, quali misure a beneficio dei partecipanti garantendo, nella propria autonomia didattica e formativa gli obiettivi di apprendimento e assicurando, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, l'adozione di tutte le misure volte all'eventuale recupero delle attività formative e/o degli esami che non hanno avuto luogo, nonché la riattivazione delle modalità formative in presenza e degli stage;

Valutato necessario, per quanto sopra esposto, di approvare le "Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale nei percorsi di IV anno di IeFP A.S. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19" di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare, per quanto non modificato e/o integrato dalle disposizioni di cui all'allegato 1), a quanto previsto dall'Invito di cui all'Allegato 1) alla propria deliberazione n. 427/2019 nonché a quanto previsto dalle proprie deliberazioni:

- n. 147/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli standard strutturali di attuazione dei quarti anni e in materia di Unità di Costo Standard;

- n. 1298/2015 in materia di gestione e controllo;

Valutato inoltre di prevedere che eventuali disposizioni nazionali che, con riferimento al sistema di IeFP, potranno intervenire per determinare la validità dei percorsi anche in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma

dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", Capo III che disciplina i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale potranno trovare applicazione;

Vista la L.R. n. 43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi
delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le "Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale nei percorsi di IV anno di IeFP A.S. 2019/2020 a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19" di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere che gli Enti titolari dei percorsi do-

vranno ricorrere alle opzioni di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, quali misure a beneficio dei partecipanti garantendo, nella propria autonomia didattica e formativa, gli obiettivi di apprendimento e assicurando, successivamente all'allentamento o al superamento delle misure per il contenimento del contagio epidemiologico, l'adozione di tutte le misure volte all'eventuale recupero delle attività, formative e/o degli esami che non hanno avuto luogo, nonché la riattivazione delle modalità formative in presenza e degli stage;

3. di rinviare per quanto non espressamente previsto con il presente atto a quanto previsto dall'Invito di cui all'Allegato 1) alla propria deliberazione n. 427/2019 nonché a quanto previsto dalle proprie deliberazioni n. 147/2016 e ss.mm.ii., relativamente agli standard strutturali di attuazione dei quarti anni del sistema di IeFP e in materia di Unità di Costo Standard e n. 1298/2015 in materia di gestione e controllo;

4. di prevedere che eventuali disposizioni nazionali che, con riferimento al sistema di IeFP, potranno intervenire per determi-

nare la validità dei percorsi anche in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", Capo III che disciplina i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale potranno trovare applicazione;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

6. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'allegato 1), nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>

Allegato 1)



**Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale nei percorsi di IV anno di IeFP a.s. 2019/2020
a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19**

Le presenti disposizioni intendono garantire a tutti gli studenti frequentati i percorsi di IV anno di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionali accreditati, di seguito "Enti", e in corso di realizzazione nell'a.f. 2019/2020, di poter proseguire nonché concludere, senza ulteriori difficoltà e in tempi adeguati, il proprio percorso potendo acquisire le conoscenze e competenze attese al termine, a fronte delle misure volte al contenimento del rischio di contagio epidemiologico COVID19, che hanno comportato la sospensione delle attività formative in presenza, e delle conseguenze che le stesse hanno e avranno sulle organizzazioni di lavoro.

Tenuto conto delle finalità e delle motivazioni che rendono necessaria la definizione delle presenti disposizioni straordinarie, gli Enti dovranno farvi ricorso quali misure a beneficio degli studenti garantendo, nella propria autonomia didattica e formativa, gli obiettivi di apprendimento e assicurando, successivamente all'allentamento o al superamento delle misure per il contenimento del contagio epidemiologico, l'adozione di tutte le azioni volte all'eventuale recupero delle attività formative e/o degli esami che non hanno avuto luogo, nonché la riattivazione delle modalità formative in presenza e dei tirocini curricolari.

La corretta applicazione delle stesse è nella responsabilità degli Enti che, nella loro autonomia didattica, sono chiamati a garantire che le stesse non inficino la possibilità per gli studenti di acquisire le competenze di base e trasversali di cui agli standard nazionali recepiti con Delibera di Giunta Regionale n. 740/2013, gli standard nazionali relativi alle figure di Diploma, che costituiscono standard formativo essenziale per il rilascio del Diploma stesso e le capacità e conoscenze relative alla Unità di Competenze della qualifica professionale di riferimento, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n.147/2016 e ss.mm.ii.

Ogni valutazione deve essere supervisionata dal coordinatore del corso e dal consiglio di classe, al fine di garantire che siano comunque rispettati i parametri di validità e correttezza delle modalità di svolgimento delle attività formative.

1. Durata dei percorsi

I percorsi annuali, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dovranno avere una durata complessiva pari ad almeno 990 ore, fatte salve eventuali disposizioni nazionali che, con riferimento al sistema di IeFP, potranno intervenire per determinare la validità dei percorsi anche in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", Capo III che disciplina i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

La riduzione della durata dei percorsi nel rispetto del limite minimo delle 990 ore, che, in attuazione delle disposizioni regionali è pari a 1000 ore, comporta la validità dei percorsi e, esclusivamente al termine, la rideterminazione del contributo ammissibile.

2. Metodologie didattiche e formative

I Progetti come approvati, ed in seguito modificati, prevedono il ricorso a 3 modalità didattiche, comprensive della quantificazione per ciascun modulo della durata in ore:

- Aula
- Project work
- Stage

Per **project work**¹ si intende una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015.

Il project work potrà essere attivato nonché ampliato in termini di durata - previa richiesta di autorizzazione al Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza - se non già previsto in esito

¹ Il Project work assistito dal tutor rappresenta una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo. Consiste nell'elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso, che i formandi devono realizzare applicando le competenze e le conoscenze già acquisite nelle fasi formative teorico pratiche. Durante tale fase i partecipanti vengono supportati da un tutor didattico ed il lavoro realizzato è sempre preceduto da una adeguata impostazione metodologica nonché seguita da una formale valutazione puntuale di ogni lavoro da parte di un docente. I prodotti elaborati dovranno poi essere valutati e discussi con gli altri partecipanti al fine di cogliere la coerenza dell'elaborato con le finalità individuate in sede di programmazione degli stessi. A tale scopo, già in sede di progettazione, dovranno essere puntualmente descritti gli obiettivi specifici, le modalità attuative, organizzative, di monitoraggio e valutazione, nonché la quantificazione di un congruo pacchetto di ore da destinare al rientro in aula. Tale modalità didattica può essere svolta in maniera individuale o di gruppo."

all'autorizzazione alla modifica e pertanto parzialmente autorizzato.

Dovrà essere predisposto e formalizzato l'intervento, condiviso tra tutor e docente, che definisca:

- obiettivi formativi con riferimento agli standard nazionali riferiti alle competenze di base e trasversali e relativi alle specifiche figure nazionali di riferimento per i Diplomi professionali nonché con riferimento alle capacità e conoscenze relative alle Unità di Competenza delle qualifiche regionali di livello 5 EQF che costituiscono il riferimento obbligatorio per il rilascio del Certificato delle competenze mediante l'applicazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze;
- risultati attesi in termini di "un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso". Tutti i prodotti dovranno essere adeguatamente tenuti agli atti dell'Ente ricorrendo ai diversi strumenti di archiviazione;
- le metodologie e modalità didattiche e di realizzazione.

Con riferimento alle **modalità didattiche**, il project work dovrà essere supportato dalla presenza del tutor che, a distanza, monitorerà il lavoro individuale degli allievi, e dovrà rispettare la seguente struttura:

- introduzione del lavoro all'intero gruppo classe o in piccoli gruppi attraverso una lezione in modalità videoconferenza in plenaria;
- lavoro individuale degli allievi finalizzato alla realizzazione del "prodotto" sulla base delle indicazioni, degli obiettivi e delle modalità metodologiche condivise dal tutor. Lo studente dovrà potersi connettere con il tutor che dovrà monitorare il lavoro dei singoli ragazzi che, pertanto, non dovranno essere connessi simultaneamente. Dovrà essere garantito, dove necessario, anche l'eventuale supporto del docente;
- valutazione, in itinere e al termine, del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati e alle Unità di Competenza interessate dal lavoro in modalità project work;
- restituzione finale sulla attività svolta attraverso una lezione in videoconferenza con tutto il gruppo classe o in piccoli gruppi.

Per consentire un maggior controllo dell'efficacia degli apprendimenti, ovvero per garantire una progettazione adeguata in termini di risultati di apprendimento attesi e per consentirne la puntuale verifica e valutazione, potranno essere previsti anche più project work, ciascuno della durata non superiore alle 40 ore. Si specifica che la somma dei periodi non potrà superare le 240 ore complessive per anno formativo.

L'Ente dovrà prestare la massima attenzione a garantire la continuità didattica agli allievi disabili valorizzando pienamente le ore di sostegno. Si specifica che per i ragazzi certificati ai sensi della Legge n.104/1992 potranno essere progettati percorsi individualizzati, che prevedano l'erogazione di attività, anche presso il domicilio dell'allievo, non contestuali all'attività di aula.

Ai fini del rispetto degli standard previsti dalle disposizioni regionali si precisa che le ore di Project work non concorrono al computo delle ore di stage che dovranno essere pari ad almeno il 50% delle ore complessive.

Tutta la documentazione dovrà essere tenuta agli atti dell'Ente e le attività realizzate dovranno essere debitamente tracciate e documentate.

La **formazione erogata a distanza in video conferenza** in modalità sincrona è del tutto assimilata all'attività d'aula.

La documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, dovrà essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Le lezioni svolte in video conferenza, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.

A riguardo si precisa che:

- le attività individuali finalizzate a permettere agli studenti l'eventuale recupero di lezioni svolte in videoconferenza, debitamente registrate e non fruite in simultanea, dovranno essere documentate su scheda individuale di project work;
- gli studenti potranno recuperare le lezioni o in remoto, anche durante la sospensione delle attività d'aula, o successivamente anche presso la sede dell'Ente, e in tal caso anche in piccolo gruppo, con l'eventuale tutoraggio.

Lo stage, tirocinio curricolare² in via straordinaria per i percorsi di IV anno IeFP in corso di realizzazione e con riferimento al solo anno 2020, potrà essere **realizzato, affiancato e completato** attraverso un **progetto d'impresa** che preveda il ricorso a modalità formative alternative alla presenza in un contesto di lavoro.

Gli Enti dovranno predisporre e formalizzare e trattenere agli atti, un progetto d'impresa, determinandone la relativa durata in ore per ciascuno studente, condiviso tra tutor di stage e/o docente di

²Il tirocinio formativo è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro

riferimento, che definisca obiettivi formativi, risultati attesi, metodologie didattiche e di tutoraggio. Il periodo di svolgimento dovrà essere inserito nel sistema informativo quale periodo di stage specificando, nel campo "sede di realizzazione" la dicitura "progetto di impresa".

Il "Progetto di impresa" dovrà essere definito a partire dalla descrizione di una o più parti di un processo da cui emergano le conoscenze fondamentali di un'impresa, la sua organizzazione e i meccanismi di base che regolano il funzionamento dell'ambiente di lavoro nonché la padronanza di una o più competenze legate alla figura nazionale di riferimento.

In particolare, i progetti di impresa dovranno:

- concorrere, unitamente allo stage in impresa già realizzato o che sarà successivamente attivato, al conseguimento degli obiettivi di apprendimento attesi dalla formazione nei contesti di lavoro;
- mantenere e valorizzare l'apporto e il ruolo delle imprese e di ogni organizzazione di lavoro nella progettazione, realizzazione e valutazione finale dell'esperienza;
- essere progettati in collaborazione con le imprese che hanno già ospitato in stage gli studenti, che hanno sottoscritto le Convenzioni ed eventualmente con altre imprese/enti/istituzioni che si renderanno disponibili;
- prevedere il ricorso a diverse modalità formative e a differenti strumenti quali ad esempio la simulimpresa;
- essere realizzati in situazioni differenti e pertanto anche parzialmente in presenza laddove le disposizioni lo consentiranno ricorrendo anche all'utilizzo di laboratori;
- essere realizzati in forma singola e/o in piccoli gruppi;
- concorrere alla valutazione finale per l'ammissione all'esame.

Le ore di stage, unitamente alle ore del progetto d'impresa, dovranno essere complessivamente pari ad almeno il 50% della durata del percorso. Si specifica che - ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 147/2016 e ss.mm.ii. - "Lo stage è un elemento indispensabile del percorso che non può essere sostituito da nessun'altra metodologia formativa. La sua mancata effettuazione pregiudica la possibilità di rilascio delle attestazioni previste in esito.".

Laddove le disposizioni consentiranno la realizzazione di uno stage in presenza, tale esperienza di stage potrà avere luogo nella stessa impresa delle Convenzioni sottoscritte in fase di avvio e/o che ha già parzialmente ospitato in stage gli studenti e/o individuata nel "progetto d'impresa", sia in una impresa differente.

Nel caso in cui, stante le specificità dei diplomi professionali e delle eventuali richieste di professionalità e competenze espresse dalle imprese di determinati settori produttivi, agli studenti, aventi i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di lavoro, siano offerte occasioni di lavoro, le eventuali esperienze lavorative coerenti potranno essere valorizzate al fine

dell'ammissione agli esami finali. Le esperienze lavorative potranno essere riconosciute quali esperienze formative, e le ore potranno concorrere al computo delle ore complessivamente frequentate, nel caso in cui:

- le attività lavorative siano coerenti ovvero l'Ente verifichi la coerenza del contenuto, ruolo e funzione rispetto alla figura nazionale di riferimento per il Diploma professionale;
- sia predisposto un progetto formativo che accompagni l'esperienza lavorativa concordato con il datore di lavoro;
- sia individuato un tutor aziendale che unitamente al tutor dell'Ente accompagni e valuti i processi di apprendimento.

I percorsi dovranno concludersi nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", Capo III che disciplina i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Eventuali disposizioni nazionali che potranno intervenire per posticipare il suddetto termine di conclusione saranno pienamente applicabili senza alcun ulteriore atto.

In assenza di tali eventuali disposizioni potranno essere valutate tutte le soluzioni, e adottati gli atti necessari, per garantire a tutti gli studenti la possibilità di acquisire le conoscenze e le competenze attese al termine necessarie al conseguimento del Diploma professionale e del Certificato di competenze e per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro.

3. Requisiti di accesso, modalità per lo svolgimento e composizione delle Commissioni per gli esami conclusivi dei percorsi di IV anno IeFP avviati nell'anno formativo 2019/2020

Potranno essere ammessi all'esame finale i ragazzi che:

- abbiano frequentato almeno il 75% del monte orario dell'intero percorso come disposto dal D.lgs n. 226/2005, fatte salve eventuali disposizioni nazionali che, con riferimento al sistema di IeFP potranno intervenire a parziale modifica di disposizione;
- abbiano conseguito almeno il 75% delle capacità-conoscenze relative allo standard regionale della Unità di Competenza della Qualifica professionale in esito al percorso attestato tramite evidenze.

Si precisa che concorrono:

- alla determinazione del monte ore frequentato tutte le ore realizzate con il ricorso alle modalità descritte al punto 2. e le eventuali attività personalizzate/individualizzate di recupero;
- alla valutazione delle capacità-conoscenze le evidenze in esito

anche al project work, allo stage e al progetto di impresa.

Gli Enti dovranno realizzare le prove finali per il rilascio delle attestazioni previste nel rispetto delle disposizioni regionali, nonché di eventuali indicazioni e/o disposizioni ministeriali, anche ricorrendo, laddove non ci fossero le condizioni per la realizzazione in presenza, alle modalità a distanza per garantirne il regolare svolgimento.

In particolare, le disposizioni regionali di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 147/2016 e ss.mm.ii. con riferimento al rilascio delle attestazioni prevedono:

- una verifica formativa e un colloquio, alla presenza anche del tutor aziendale, con riferimento al Diploma professionale;
- un colloquio valutativo, subordinato al positivo esito di quanto al precedente alinea, effettuato in base al SRFC;

Si precisa che in caso di superamento parziale delle prove di verifica finale non è previsto il rilascio disgiunto di una sola delle due attestazioni

Le prove d'esame, in funzione delle disposizioni che potranno permetterne la realizzazione unicamente a distanza o di svolgerle in presenza, eventualmente individuando specifiche modalità per limitare la presenza contemporanea di troppi studenti negli stessi ambienti, potranno svolgersi:

- in presenza, prevedendo una verifica formativa, anche organizzata per piccoli gruppi, e un colloquio individuale, alla presenza anche del tutor aziendale o del referente del Progetto di impresa, con riferimento al Diploma Professionale e un colloquio valutativo effettuato in base al SRFC di cui alla deliberazione di giunta regionale n.739/2013 con riferimento al certificato di competenze;
- a distanza, prevedendo quale verifica formativa, la predisposizione e consegna da parte dello studente di un elaborato che dia evidenza delle conoscenze ed abilità acquisite nell'iter formativo, con specifica attenzione a quanto appreso nel project work, nello stage e/o nel progetto di impresa preventivamente valutato anche dal tutor aziendale/referente del progetto d'impresa e da un colloquio individuale con riferimento al Diploma Professionale e un colloquio valutativo effettuato in base al SRFC con riferimento al certificato di competenze.

Le prove orali potranno svolgersi a distanza facendo ricorso agli strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura.

Al fine di garantire la trasparenza delle prove orali le stesse non possono essere realizzate "a porte chiuse" ma dovrà essere garantita la possibilità ai candidati di assistere in collegamento e da remoto ai colloqui degli altri candidati.

Il colloquio valutativo finalizzato al rilascio di un Certificato di competenze riferito ad una UC della qualifica regionale dovrà

essere realizzato, in presenza o a distanza, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 739/2013.

4. Termini per lo svolgimento degli esami per il rilascio del diploma professionale a.s. 2019/2020

L'Accordo del 20/02/2014 tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" al punto. 2 "Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP", lettera g) "Periodo di svolgimento dell'esame" prevede che "al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate."

Pertanto, al fine di favorire il successo formativo di tutti gli studenti, gli esami conclusivi dei percorsi avviati nell'a.s. 2019/2020 potranno essere realizzati entro il 12 novembre 2020. Proroghe di tale data potranno essere preventivamente autorizzate, con nota del Responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza, a fronte di specifiche e motivate condizioni, fermo restando l'impegno degli Enti ad attivare tutte le possibili soluzioni atte a garantire il rispetto del suddetto termine.

5. Modalità di riconoscimento della spesa e rendicontazione

Alle attività formative si applicano le disposizioni in materia di gestione e controllo nonché di finanziamento e ammissibilità della spesa disposto dagli atti regionali in materia.

La riduzione della durata effettiva dei percorsi, nel rispetto del limite minimo delle 990 ore, comporterà - esclusivamente al termine - una rideterminazione in diminuzione del contributo finanziario ammissibile e pertanto non dovrà essere preventivamente autorizzata.

Eventuali disposizioni nazionali che potranno intervenire per rideterminare la durata minima dei percorsi, ovvero una durata inferiore a 990 ore, saranno pienamente applicabili senza ulteriori atti di giunta regionale e l'eventuale riduzione dovrà essere comunicata tempestivamente, corredata dalla rideterminazione delle ore per ciascun modulo e con riferimento alle modalità formative.

Il costo totale del Progetto corsuale, e pertanto delle Operazioni, è determinato in applicazione delle UCS di cui alla delibera di Giunta regionale n. 147/2016 come segue:

- Docenza: € 103,00/ora
- Stage: € 66,00/ora
- Successo formativo: € 817,00 per allievo che abbia conseguito il

diploma e la certificazione dell'UC collegata.

Pertanto, nel caso di riduzione delle ore di aula con formatore e contestuale pari incremento delle ore stage/progetto di impresa/project work il costo totale sarà rideterminato in diminuzione e dovrà essere autorizzato con nota del Responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza.

Resta invece invariato il costo totale nel caso in cui le ore di project work saranno previste in riduzione delle ore di stage e progetto di impresa, fermo restando che le ore di stage/progetto di impresa dovranno essere complessivamente pari ad almeno il 50% della durata del percorso.

Concorrono alla determinazione del monte ore frequentato dai singoli studenti, al fine del riconoscimento del successo formativo, tutte le ore realizzate con il ricorso alle modalità descritte al punto 2. e le eventuali attività personalizzate/individualizzate di recupero adeguatamente tracciate e documentate.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MAGGIO 2020, N. 534

Approvazione delle disposizioni attuative del protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna per la realizzazione di attività finalizzate al rilascio della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) da parte degli Istituti professionali. Delibera di Giunta regionale n. 1246/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, e ss.mm.ii.;

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 1246 del 22 luglio 2019 “Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna per la realizzazione di attività formative e di certificazione finalizzate al rilascio della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) da parte delle istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna ad indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”;

Richiamato in particolare il punto 5. del dispositivo della suddetta propria deliberazione n. 1246/2019, che ha disposto che “con successivo proprio provvedimento si adatteranno, previa condivisione con la Commissione paritetica prevista dal Protocollo d'intesa, le disposizioni attuative del medesimo Protocollo finalizzate alla corretta applicazione dei dispositivi e delle regole vigenti per il sistema della Formazione Professionale regionale in tema di standard professionali, formativi e di certificazione per il rilascio della qualifica di OSS”;

Dato atto che:

- il Protocollo d'intesa di cui alla sopracitata propria deliberazione n. 1246/2019 è stato sottoscritto digitalmente dalle parti e repertoriato con RPI/2019/359 del 2/8/2019;

- la Commissione paritetica di cui al suddetto Protocollo d'intesa, composta dai rappresentanti designati delle Parti firmatarie, è stata costituita con determinazione dirigenziale n. 8463 del 20/5/2020;

Ricordato che la suddetta Commissione paritetica svolge un ruolo di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività formative e di certificazione poste in essere dagli Istituti Professionali e realizzate dai medesimi in ottemperanza del Protocollo stesso (art. 4 del Protocollo);

Preso atto che i componenti la Commissione paritetica hanno condiviso la proposta di disposizioni attuative del citato Protocollo d'intesa;

Valutato necessario, per quanto sopra esposto, di approvare le “Disposizioni attuative per gli istituti professionali dell'Emilia-Romagna ad indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale che realizzano attività finalizzate al rilascio della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS), nell'ambito del Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – propria deliberazione n. 1246/2019” di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”;

- n. 1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;

- n. 1372/2010 “Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche”, con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;

- n. 1695/2010 “Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)”;

- n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC) di cui alla DGR 530/2006”;

- n. 742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”, con particolare riferimento alla qualifica di Operatore Socio-Sanitario;

- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione SIE 2014/2020;

- n. 1292/2016 “Recepimento del D.lgs. n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC)”;

Visti in particolare:

- l'“Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione” del 22 febbraio 2001;

- la propria deliberazione n. 191/2009 “Disposizioni per la formazione dell'Operatore Socio-sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 e approvazione dei relativi standard professionali e formativi”;

Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.ii.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l'allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente

della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione e alla Scuola, università, ricerca, agenda digitale;

A voti unanimi e palesi
delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le “Disposizioni attuative per gli istituti professionali dell’Emilia-Romagna ad indirizzo ‘Servizi per la sanità e l’assistenza sociale’ che realizzano attività finalizzate al rilascio della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS), nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - deliberazione di Giunta regionale n. 1246/2019”, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/>;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..



Protocollo di Intesa tra
Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna - deliberazione di Giunta regionale n. 1246
del 22/07/2019

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
DELL'EMILIA-ROMAGNA AD INDIRIZZO "SERVIZI PER LA SANITÀ E
L'ASSISTENZA SOCIALE" CHE REALIZZANO ATTIVITÀ FINALIZZATE AL
RILASCIO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)**

INDICE

1. FINALITA'
2. STANDARD PROFESSIONALI, FORMATIVI E DI CERTIFICAZIONE
3. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
 - 3.1 Caratteristiche del percorso formativo
 - 3.2 Requisiti della docenza, capacità logistiche e dotazioni strumentali
 - 3.3 Attività di stage
 - 3.4 Partenariato
4. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (SFRC)
 - 4.1 Avvio del Servizio di SFRC e fase di formalizzazione
 - 4.2 Accertamento tramite esame
 - 4.3 Attestati rilasciabili a seguito dell'accertamento tramite esame
5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO
6. MODALITA' DI ADESIONE AL PROTOCOLLO
7. RIEPILOGO SCADENZE
8. COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
9. ALLEGATI: STRUMENTI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SFRC

1. FINALITA'

Le presenti Disposizioni sono adottate in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1246/2019 e sottoscritto in data 2 agosto 2019.

In specifico, le presenti Disposizioni sono finalizzate alla corretta applicazione dei dispositivi e delle regole vigenti per il sistema della Formazione Professionale regionale in tema di standard professionali, formativi e di certificazione per il rilascio della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS).

Le Disposizioni attuative fanno riferimento alle seguenti disposizioni nazionali e regionali:

- Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo al profilo e alla formazione dell'OSS;
- deliberazione di Giunta regionale n.191/2009, che assume i principi fondamentali e i contenuti del suddetto Accordo, adattandoli al contesto normativo regionale di cui alla L.R. 12/2003 in tema di standard professionali, formativi e certificazione;
- deliberazione di Giunta regionale n.739/2013 relativa al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC);
- deliberazione di Giunta regionale n.1298/2015 che dispone in materia di programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle modalità di progettazione e realizzazione delle attività finalizzate al rilascio di una qualifica o di una certificazione di competenze.

Le presenti Disposizioni, in coerenza con il Protocollo di Intesa sottoscritto dalle parti, avranno durata quinquennale, a partire dalle classi terze dell'anno scolastico 2020/2021.

Le stesse potranno essere integrate da eventuali documenti esplicativi e più operativi di carattere dirigenziale.

2. STANDARD PROFESSIONALI, FORMATIVI E DI CERTIFICAZIONE

L' Operatore Socio-Sanitario è figura regolamentata a livello nazionale e la Regione Emilia-Romagna l'ha recepita e descritta, in coerenza con i principi costitutivi del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), in termini di **standard professionali** e di certificazione regionale che rappresentano gli elementi

connotativi essenziali della figura e identificano le principali competenze utili a svolgere le attività che la caratterizzano nel mercato del lavoro. Tali standard costituiscono per tutti i soggetti formativi, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche destinatarie delle presenti Disposizioni:

- vincolo unitario per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi;
- riferimento per la costruzione dell'impianto di valutazione degli apprendimenti;
- riferimento per le attività di formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo.

Lo **standard formativo** di riferimento per le attività oggetto delle presenti Disposizioni è costituito da **percorsi della durata di 1.000 ore**, con una quota di ore di stage applicativo e professionalizzante pari al 45% del monte ore complessivo.

Il processo di certificazione, che si attua attraverso il **Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione della Competenze** (SRFC), inizia con il percorso formativo e procede in parallelo con esso alimentandosi progressivamente degli esiti dell'apprendimento derivanti dalle verifiche sommative; l'esame di qualifica finale costituisce la parte conclusiva del processo.

Per l'erogazione del Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione della Competenze sono previsti i seguenti ruoli:

- il **Responsabile della Formalizzazione e Certificazione** (RFC): rappresenta il referente organizzativo/procedurale per l'erogazione dell'intero Servizio;
- **l'Esperto dei Processi Valutativi** (EPV): rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione;
- **l'Esperto di Area Professionale/Qualifica** (EAPQ): rappresenta il referente tecnico-professionale proveniente dal mondo del lavoro.

Gli Istituti Professionali, destinatari delle presenti disposizioni, devono, già all'avvio del Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione della Competenze, disporre di un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) e di Esperti di Processi Valutativi (EPV). Gli Istituti che non dispongono di proprio personale adibito ai ruoli di cui sopra possono ricorrere ad altri EPV o RFC presenti negli appositi elenchi regionali per il servizio di certificazione, previa richiesta di autorizzazione al loro ente di appartenenza.

3. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

3.1 Caratteristiche del percorso formativo

L'Istituto Scolastico, a partire dal terzo anno e per le classi interessate, raccordandosi con gli strumenti regionali sopracitati, deve:

- rimodulare, i contenuti e gli insegnamenti curricolari previsti negli ordinamenti vigenti;
- integrare ed arricchire gli stessi con ulteriori insegnamenti, contenuti e apporti esterni, anche avvalendosi delle quote di autonomia previste dal DPR 275/1999;
- progettare e realizzare lo stage facendo riferimento alla normativa generale sull'alternanza scuola-lavoro, ora ridenominata Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, nel rispetto delle presenti Disposizioni.

Il percorso formativo dovrà:

- risultare **identificabile rispetto al percorso curricolare** nella sua durata complessiva (550 ore di aula + 450 di stage), nella sua articolazione triennale, nei suoi moduli e contenuti formativi, nonché nel suo impianto di valutazione degli apprendimenti per consentire una puntuale applicazione della procedura regionale di formalizzazione e Certificazione delle Competenze;
- essere **correlato**, nella sua articolazione modulare e di contenuto, con le capacità e conoscenze dello standard professionale, nonché rispondente alle indicazioni riportate nell'Accordo Conferenza Stato/Regioni sull'OSS relativamente alle materie di insegnamento e alle aree disciplinari.

Lo strumento di presidio del percorso triennale sarà rappresentato dall'impianto di valutazione degli apprendimenti costituito dall'insieme delle verifiche sommative a carattere multidisciplinare, finalizzate a verificare, tramite simulazione, gli apprendimenti previsti in esito a segmenti significativi di percorso formativo, sia d'aula che di stage. Gli esiti positivi delle verifiche sommative costituiranno le evidenze ai fini dell'ammissione all'accertamento tramite esame di cui al successivo punto 4.2.

3.2 Requisiti della docenza, capacità logistiche e dotazioni strumentali

Al fine di assicurare l'effettiva acquisizione delle competenze previste per l'Operatore Socio-Sanitario (OSS), gli Istituti Professionali potranno avvalersi anche di esperti del mondo del

lavoro provenienti dall'ambito sanitario e socio-sanitario/assistenziale con esperienza professionale significativa, prevedendo il loro coinvolgimento sia nell'attività di aula sia in attività pratiche a carattere laboratoriale.

Gli Istituti Professionali devono altresì disporre di locali, laboratori e attrezzature adeguati all'esercizio delle attività connesse alle competenze professionali da acquisire o in assenza di questi devono attivare specifici accordi con strutture terze (vedi anche successivo punto 3.4).

3.3 Attività di stage

Le attività di stage previste all'interno del percorso formativo, complessivamente della durata di 450 ore, potranno essere effettuate dai giovani solo **dal compimento della maggiore età**. Esse saranno di tipo **applicativo e professionalizzante** e da svolgersi per almeno il 50% della durata presso le strutture sanitarie pubbliche/convenzionate e per il restante 50% presso i servizi socio-sanitari accreditati del territorio regionale.

Lo stage deve essere programmato **in convenzione** con la struttura ospitante e concordato in funzione di specifici obiettivi formativi e professionalizzanti, coerenti con le finalità del percorso formativo e collegati, in particolare, ad alcune capacità e conoscenze della qualifica, ossia quelle più efficacemente acquisibili e apprezzabili in un contesto in situazione. Lo stage deve inoltre identificare le attività che gli studenti dovranno svolgere in affiancamento ad un tutor aziendale ed essere pensato al fine di produrre evidenze formali significative a supporto del processo di certificazione.

Lo stage o parte di esso può essere svolto anche dopo l'esame di Stato, ma comunque **prima dell'esame di qualifica regionale**.

Stage osservativi curriculari non concorrono al monte ore dello stage applicativo di cui sopra previsto per il percorso OSS, ma potranno essere considerati e verificati, in termini di conoscenze acquisite, all'interno di una verifica sommativa significativa, che prenderà in esame anche il contributo di altri insegnamenti.

3.4 Partenariato

L'Istituzione Scolastica deve garantire un partenariato con una o più strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e con una o più strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate, finalizzato a fornire il necessario apporto tecnico-specialistico relativamente all'effettuazione dello stage e all'acquisizione

delle necessarie dotazioni logistiche, strumentali e professionali, quando non direttamente possedute, per le attività d'aula e di carattere pratico.

Le istituzioni scolastiche entro il primo anno dall'avvio di un percorso triennale, e comunque entro il 31 marzo, devono avere stipulato convenzioni/accordi con le strutture di cui sopra, da tenere agli atti presso le proprie sedi.

4. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (SRFC)

4.1 Avvio del Servizio di SRFC e fase di formalizzazione

Gli Istituti Professionali attivano il processo di formalizzazione e certificazione parallelamente all'avvio delle attività formative nelle classi terze, provvedendo alla raccolta delle richieste individuali di accesso al Servizio e alla registrazione, **entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di avvio delle attività delle classi terze**, dei dati anagrafici relativi ai partecipanti nei singoli progetti di SRFC autorizzati dalla Regione e presenti nel Sistema Informativo regionale. Entro la medesima data gli Istituti provvedono ad inserire nei Progetti anche i nominativi degli EPV e RFC.

Provvedono altresì, nel corso del triennio formativo, alla raccolta delle evidenze derivanti dagli esiti delle periodiche verifiche sommative e dalle attività di stage, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.

Gli Istituti attivano, quando necessario, eventuali azioni di recupero formativo, affiancate da opportune verifiche sommative, al fine di assicurare il raggiungimento della frequenza obbligatoria e/o l'acquisizione della quota minima di capacità e conoscenze prevista per l'ammissione all'accertamento tramite esame.

4.2 Accertamento tramite esame

Il mancato rispetto dei requisiti di cui al punto 3) comporta l'impossibilità di dare corretta attuazione al SRFC e di effettuare, al termine, l'accertamento tramite esame per il conseguimento della qualifica OSS.

L'Accertamento tramite Esame è volto a verificare il possesso delle competenze, capacità e conoscenze corrispondenti all'intero standard professionale della qualifica OSS, al fine del rilascio del relativo certificato di qualifica professionale. Non sono

previsti accertamenti finalizzati al rilascio del solo certificato di competenze.

L'esame di qualifica dovrà essere programmato successivamente all'esame di Stato e a completamento del percorso formativo per Operatore Socio-Sanitario di 1.000 ore, comprensivo di aula e di stage, e comunque **entro il 31 dicembre**. La Regione può approvare eventuali proroghe del termine previa motivata richiesta da parte dell'Istituto a fronte del verificarsi di impreviste contingenze **da inviare entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso**, successivamente all'esame di Stato.

L'esame di qualifica è da considerarsi non correlato all'ammissione all'esame di Stato o al suo superamento e quindi vi potranno accedere tutti gli studenti:

- che abbiano frequentato almeno il 90% delle 1.000 ore complessive di durata del percorso formativo per Operatore Socio-Sanitario;
- ai quali sia stata formalizzata una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della qualifica, come formalizzato nel documento di valutazione delle evidenze.

L'esame è sempre costituito da una "prova pratica di simulazione" e da un "colloquio" (che possono svolgersi anche contestualmente qualora ritenuto opportuno dalla Commissione d'esame) e deve sempre realizzarsi attraverso modalità adeguate a valutare il possesso di tutte le competenze della qualifica da parte del singolo studente.

L'Accertamento tramite Esame è svolto da un'apposita Commissione, nominata dal Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) e composta da tre componenti:

- un Esperto dei Processi Valutativi (EPV);
- due Esperti di Area Professionale/Qualifica (EAPQ), uno di parte sanitaria e uno di parte sociosanitaria/assistenziale, selezionati da apposito elenco regionale.

Il Presidente di Commissione è scelto dalla Commissione tra uno dei due EAPQ.

L'individuazione degli EAPQ è a cura di ciascun Istituto, che in fase di creazione della commissione d'esame sull'applicativo SIFER attiva sul medesimo la procedura di individuazione casuale dall'elenco degli esperti (randomizzatore).

4.3 Attestati rilasciabili a seguito dell'accertamento tramite esame

Gli attestati rilasciabili sono:

- **Certificato di Qualifica Professionale:** certifica il possesso dell'insieme delle capacità e conoscenze corrispondenti a tutte le Unità di Competenza di una Qualifica regionale; è conseguito a seguito di Accertamento tramite Esame.

Il certificato di qualifica professionale per Operatore Socio-Sanitario, riporta, accanto alla L.R. 12/2003, anche il riferimento all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 sul profilo dell'Operatore Socio-Sanitario;

- **Certificato di Competenze:** certifica il possesso delle capacità e conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza di una Qualifica regionale; può essere conseguito a seguito di Accertamento tramite esame nel caso in cui l'esame sia superato parzialmente e solo per alcune Unità di Competenza;
- **Scheda Capacità e Conoscenze:** formalizza correlazioni tra evidenze documentate e le capacità e conoscenze corrispondenti a una o più Unità di Competenza di una Qualifica regionale; è consegnata allo studente a seguito Accertamento tramite esame nel caso in cui questo si concluda con una valutazione positiva riferita solo a singole conoscenze o capacità.

5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO

Gli Istituti Professionali si impegnano a rendere disponibili nel Sistema Informativo Regionale della Formazione (SIFER) tutti i dati anagrafici dei ragazzi, come già indicato al precedente punto 4.1, e tutte le informazioni necessarie per il sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze secondo le modalità e i tempi che saranno specificati in successivo documento operativo.

6. MODALITA' DI ADESIONE AL PROTOCOLLO

Possono avviare e realizzare le attività di formazione e certificazione per Operatore Socio-Sanitario (OSS) gli Istituti Professionali dell'Emilia-Romagna ad indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale". Gli Istituti Professionali interessati, **entro il 15 maggio di ogni anno**, dovranno inviare via PEC al Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza della Regione (progval@postacert.regione.emilia-romagna.it) e, per conoscenza, all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-

Romagna (drer@postacert.istruzione.it) formale **comunicazione di adesione al Protocollo di Intesa** (format scaricabile al link <https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>), con l'indicazione dei corsi per Operatore Socio-Sanitario (OSS) da avviarsi nelle classi terze dell'anno scolastico che si avvierà a settembre dello stesso anno. **Per il solo a.s. 2020/2021 l'adesione dovrà pervenire entro il 30 giugno 2020.**

Il Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza valida le comunicazioni di adesione pervenute, dandone comunicazione agli Istituti che potranno quindi richiedere l'autorizzazione ad attivare il SRFC tramite la procedura appositamente predisposta dal Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro.

L'autorizzazione all'erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, in relazione ai previsti percorsi formativi triennali per Operatore Socio-Sanitario, sarà rilasciata annualmente con determinazione del responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro.

7. RIEPILOGO SCADENZE

Gli Istituti Professionali provvedono a:

- **entro il 15 maggio, per classi terze che si avvieranno a settembre dello stesso anno**, all'invio della richiesta di adesione al Protocollo di Intesa (esempio: entro il 15/05/2021 per le attività formative da avviare nelle classi terze a.s. 2021/2022); **per le classi terze che si avvieranno nell'a.s. 2020/2021 tale termine è fissato al 30/06/2020.**
- **entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di avvio delle attività delle classi terze**, alla registrazione dei dati anagrafici, relativi ai partecipanti iscritti nelle classi terze in cui è stato avviato un percorso per Operatore Socio-Sanitario, all'interno dei singoli progetti di SRFC presenti nel Sistema Informativo regionale (SIFER) unitamente ai nominativi dei ruoli di **EPV e RFC** (esempio: entro il 31/01/2021 per le attività formative avviate nell'a.s. 2020/2021);
- **entro il 31 marzo dell'anno scolastico di avvio delle attività delle classi terze** alla stipula delle convenzioni con una o più strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e con una o più strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate che dovranno essere conservate agli atti delle istituzioni scolastiche;

- **entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso**, successivamente all'esame di Stato, allo svolgimento dell'accertamento tramite esame di qualifica (con invio del calendario d'esame almeno 45 giorni prima della data prevista per la Riunione preliminare) (esempio: esame entro il 31/12/2023 per il triennio avviato nell' a.s. 2020/2021). Resta ferma la possibilità di proroga di cui al punto 4.2

8. COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività formative e di certificazione realizzate dagli Istituti Professionali, in riferimento al Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e alle presenti Disposizioni attuative, sono oggetto di coordinamento, monitoraggio e valutazione da parte della Commissione paritetica nominata e formalizzata della Regione e composta dai rappresentanti designati dalle parti firmatarie il Protocollo di Intesa medesimo, di cui al punto 4 del medesimo.

9. ALLEGATI: STRUMENTI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SRFC

Nelle pagine seguenti, sono riportati gli strumenti da utilizzare nell'erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze in riferimento a:

Format SRFC:

- Dossier delle evidenze
- Documento di valutazione delle evidenze
- Documento di valutazione delle prestazioni

Format Certificazioni

- Certificato di qualifica
- Certificato di competenze
- Scheda capacità e conoscenze

DOSSIER DELLE EVIDENZE**(Sistema della Formazione Professionale, Apprendistato, Lavoro)****Sezione 1 – INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE****Candidato (nome e cognome)**

--

Accertamento relativo al Servizio SRFC

<input type="checkbox"/> SRFC nell'ambito della Formazione Professionale <input type="checkbox"/> SRFC nell'ambito del Lavoro <input type="checkbox"/> SRFC nell'ambito dell'Apprendistato
--

Standard professionali di riferimento

Qualifica:	Area Professionale:
Unità di Competenza	
1.(denominazione)	
2.	
3.	
4.	

Sezione 2 - EVIDENZE PRODOTTE*(Riprodurre il box per ciascuna Unità di Competenza considerata)*

Unità di Competenza (numero e denominazione)			
Evidenze ² (tipologia-denominazione)	Attività di riferimento ³	Capacità ⁴	Conoscenze ⁵

***Sono riportate le capacità e le conoscenze a cui sono correlabili le evidenze

Note esplicative

--

Data _____

Firma
Candidato*Firma
Esperto di Processi Valutativi

*Nel caso di minori, la firma viene apposta dal soggetto autorizzato.

² Si riporta la "tipologia" di evidenze (ad esempio: campioni di prodotti, attestati, dichiarazioni verifiche sommative ecc.) e la relativa "denominazione" identificativa.

³ Le "attività di riferimento" sono prioritariamente le attività riportate come "indicatori" nella scheda descrittiva della qualifica. Possono essere integrate con altre "attività" se ritenute più esplicative e funzionali alla correlazione.

⁴ Si riportano le capacità a cui sono correlabili le evidenze.

⁵ Si riportano le conoscenze a cui sono correlabili le evidenze.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE
(Sistema della Formazione Professionale, Apprendistato, Lavoro)

Sezione 1 – INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

Candidato (nome e cognome)

--

Standard professionali di riferimento

Qualifica:	Area Professionale:
Unità di Competenza	
1. (denominazione)	
2.	
3.	
4.	

Sezione 2 - EVIDENZE

Le evidenze sono **pertinenti** (sono correlabili alle capacità e conoscenze di una o più Unità di Competenza)

- Sì**
 No

Indicare le evidenze ritenute **non pertinenti** e relative motivazioni

--

Le evidenze sono **corrette** (sono documentate secondo le caratteristiche richieste e definite)

- Sì**
 No

Indicare le evidenze ritenute **non corrette** e relative motivazioni

--

Sezione 3 - VALUTAZIONE

Le evidenze sono correlabili alle capacità e conoscenze dell' Unità di Competenza (UC):

<i>(indicare numero e denominazione della UC)</i>	
Capacità	Conoscenze
	•
	•
	•
<p>Le evidenze sono correlabili a una quota non inferiore al 75% complessivo delle capacità e conoscenze dell' Unità di Competenza.</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	

(Riprodurre il box per ciascuna Unità di Competenza considerata)

Data _____

Firma
Esperto di Processi Valutativi

Firma
Responsabile della Formalizzazione e Certificazione

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**Sezione 1 - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE****Candidato (nome e cognome)**

--

Standard professionali di riferimento

Qualifica:	Area Professionale:
Unità di Competenza	
1. (denominazione)	
2.	
3.	
4.	

Sezione 2 - VALUTAZIONE

In base alle risultanze delle prove d'esame svolte il giorno... (indicare l'ultimo giorno di esame) presso
(indicare la sede di svolgimento) al candidato:

- può essere rilasciato il **Certificato di Qualifica Professionale**
 non può essere rilasciato il **Certificato di Qualifica Professionale**

relativo a:

Qualifica:

- può essere rilasciato il **Certificato di Competenze per l'Unità di Competenza (UC)**

(indicare numero e denominazione della competenza)
--

(Riprodurre il box per ciascuna Unità di Competenza considerata)**Note esplicative**

--

Data _____

Firma
Presidente della Commissione

Firme
Commissari

Logo Regione

Logo Stato

CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE¹

Denominazione Qualifica :

--

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO³:

Figura:

Indirizzo:

Area professionale: _____

Livello EQF: _____

Certificato rilasciato a:

Nome	Cognome
Nato a	il

Conseguito presso l'Istituzione formativa / scolastica o presso il soggetto attuatore:

Denominazione:
Sede:

Data _____

n° repertorio _____

Firma
Legale Rappresentante
 dell'istituzione che rilascia il certificato

Firma
Responsabile della
Formalizzazione e Certificazione

ALLEGATO ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE
(Sistema della Formazione Professionale, Apprendistato, Lavoro)
(numero di repertorio)

A. QUALIFICA REGIONALE

Denominazione:

Referenziamenti:

--

Descrizione sintetica

--

B. COMPETENZE ACQUISITE:

UNITÀ DI COMPETENZA	CAPACITÀ (essere in grado di)	CONOSCENZE (conoscere)
1.		•
		•
		•
2.		•
		•
		•
3.		•
		•
		•
4.		•
		•
		•

C. INFORMAZIONI RIFERITE AGLI SPECIFICI CONTESTI DI APPRENDIMENTO:

Data _____

n° repertorio _____

Firma
 Legale Rappresentante
 della Struttura certificante o suo delegato

Firma
 Responsabile della Formalizzazione e
 Certificazione

Logo Regione

Logo Repubblica

CERTIFICATO DI COMPETENZE

rilasciato a:

Nome	Cognome
Nato a	il

dall'Istituzione Scolastica / Formativa o dal soggetto attuatore

Denominazione:
Sede:

Figura/qualifica professionale di riferimento:

Data _____

n° repertorio _____

Firma
Legale Rappresentante
della Struttura certificante o suo delegato

Firma
Responsabile della Formalizzazione e
Certificazione

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI COMPETENZE
(Sistema della Formazione Professionale, Apprendistato, Lavoro)
(numero di repertorio)

Qualifica professionale di riferimento: _____

Area professionale: _____

Livello EQF: _____

NUP/ISTAT: _____

E. COMPETENZE ACQUISITE :

Denominazione Unità di Competenza

(indicare numero e denominazione dell'Unità di Competenza)

(Riprodurre il box per ciascuna Unità di Competenza considerata)

UNITÀ DI COMPETENZA	CAPACITÀ (essere in grado di)	CONOSCENZE (conoscere)
<i>(indicare numero e denominazione dell'Unità di Competenza)</i>	_____	•
	_____	•
	_____	•

(Riprodurre il box per ciascuna Unità di Competenza considerata)

**F. INFORMAZIONI RIFERITE AGLI SPECIFICI CONTESTI DI
APPRENDIMENTO :**

Data _____

n° repertorio _____

Firma
Legale Rappresentante
della Struttura certificante o suo delegato

Firma
Responsabile della Formalizzazione e
Certificazione

Logo Regione

Logo Repubblica

SCHEDA CAPACITÀ E CONOSCENZE

rilasciata a:

Nome	Cognome
Nato a	il

dall'Istituzione Scolastica / Formativa o dal soggetto attuatore

Denominazione:
Sede:

Figura/qualifica professionale di riferimento:

Data _____

n° repertorio _____

Firma
Legale Rappresentante
della Struttura certificante o suo delegato

Firma
Responsabile della Formalizzazione e
Certificazione

ALLEGATO ALLA SCHEDA CAPACITÀ E CONOSCENZE
(numero di repertorio)

CAPACITÀ E CONOSCENZE FORMALIZZATE (contrassegnate da un)

QUALIFICA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> :				
UNITÀ DI COMPETENZA	CAPACITÀ (essere in grado di)	<input checked="" type="checkbox"/>	CONOSCENZE (conoscere)	<input checked="" type="checkbox"/>
1.			•	
			•	
			•	
2.			•	
			•	
			•	
3.			•	
			•	
			•	
4.			•	
			•	
			•	

Data _____

Firma
Responsabile della
Formalizzazione e Certificazione